



Comune di Marcignago

Via Umberto 1° 213
Provincia di Pavia
C.A.P. 27020 Tel. 0382/929021 - Fax 0382/929688

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n.6 21-05-2020	OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE "NUOVA" IMU - ANNO 2020.
-------------------	--

CODICE ENTE 11223

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventuno** del mese di **maggio** alle ore **21:00** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla seduta di Prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Barbieri Lorenzo	Presente	
GHIGNA ANNA MARIA	Presente	
MORO ANDREA	Presente	
LORENZONI ALICE	Presente	
DE VIRGILIIS MARIANO ANTONELLO	Presente	
BASSINI FABIO	Presente	
PAPETTI ROBERTO	Presente	
RUGGERI ELENA	Presente	
SISTI STEFANO	Presente	
BRUSA NARIMA	Presente	
NEGRI FABRIZIO	Presente	
Su n. 11 componenti risultano	Presenti n. 11	Assenti n. 0

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale

- Presiede il **Sig. ROBERTO PAPETTI** nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE **DOTT. Todaro Fabio**
- La seduta in ottemperanza alle normative COVID-19 impartite dal Governo, si svolge a porte chiuse con effettuazione di registrazione audio

Assessori esterni:

SACCHI MATTEO	P
----------------------	----------

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Delibera C.C. n. 6 del 21-05-2020

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE "NUOVA" IMU - ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Sindaco il quale illustra il punto all'odg dando lettura del documento qui allegato (**Allegato 1**);

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato alla "nuova" IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla "nuova" IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota "nuova" IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la "vecchia" IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata

nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della "nuova" IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE		tipo di immobile
base	massima	
0,50%	0,60%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	"beni merce"
0,76%	1,06%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	altri immobili

RICHIAMATI i contenuti delle proprie deliberazioni di C.C. n. 49 e 50 del 27.12.2019 con le quali sono state approvate rispettivamente le aliquote IMU e TASI per l'anno d'imposta 2020, a normativa vigente alla data della loro approvazione, nelle more della Legge di Bilancio dello Stato per l'anno 2020;

TENUTO conto, nella definizione delle aliquote della “nuova” IMU, delle aliquote approvate con le summenzionate deliberazioni di C.C. n. 49 e 50 del 27.12.2019, al fine di garantire il permanere degli equilibri di bilancio;

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2020:

	Fattispecie imponibili IMU	Aliquota IMU 2020
1	Abitazioni Principali , salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	Esenti
2	Abitazioni Principali , di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (una per categoria C2, C6, C7).	0,60% , dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono , fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità

		immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.	0,10%
4	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "beni merce").	0,10%
5	Terreni agricoli , non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti.	0,86%
6	<ul style="list-style-type: none"> - Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, c. 3, del citato decreto legislativo, indipendentemente dalla loro ubicazione; - Terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile. 	6
7	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", industriali e/o commerciali. Il gettito dell'IMU derivante dall'aliquota standard dello 0,76% è riservato allo Stato.	1,06%
8	Tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti (es. aree fabbricabili , categorie catastali B, D/5, A/1-A/8-A/9 non abitazione principale e C non pertinenza, ecc)	1,06%
9	Unità immobiliari , fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale , a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il presente beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.	1,06%, con riduzione del 50% della base imponibile
10	Unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locatè.	Esenti
11	Casa familiare (come abitazione principale) assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.	Esente
12	Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.	Esenti
13	Unità appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica.	Esenti

14	Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale.	Esenti
15	Un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, c. 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.	Esente
16	Fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9; fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. n.601/1973; fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i) del c. 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lett. i).	Esenti
17	Fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.	1,06%, con riduzione del 50% della base imponibile
18	Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.	1,06%, con riduzione del 50% della base imponibile
19	Abitazioni locatate a canone concordato di cui alla L. n. 431/1998.	1,06%, l'imposta è ridotta al 75%

ATTESO che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2020 sarà, sinteticamente, la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale di lusso	0,60%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
"beni merce"	0,10%
Terreni agricoli	0,86%
Fabbricati gruppo "D"	1,06%
Altri immobili e aree fabbricabili	1,06%

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTE le delibere:

- CC 39 del 27.08.2019 avente ad oggetto: "ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267. APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022";
- CC n. 54 del 27.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022";

- CC n. 55 del 27.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 e della nota integrativa - (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011)";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, così come convertito in Legge, il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato differito al 31 luglio 2020 e conseguentemente, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (31 luglio 2020), i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi degli enti locali. Ciò in virtù:

- dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO inoltre che, per consentire agli enti di fare le necessarie valutazioni e adottare i provvedimenti che concernono le aliquote e il regolamento, ai sensi del comma 779, per il solo anno 2020, "i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020";

VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio 1°;

VISTO lo Statuto comunale;

CON la seguente votazione resa per alzata di mano:

PRESENTI N. 11

VOTANTI N. 11

FAVOREVOLI N. 8

CONTRARI N. 3 (Consiglieri sigg. Sisti, Brusa e Negri)

ASTENUTI N. //

DELIBERA

1. Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020;
3. Di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
4. Di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

	Fattispecie imponibili IMU	Aliquota IMU 2020
--	----------------------------	-------------------

1	Abitazioni Principali , salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	Esenti
2	Abitazioni Principali , di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (una per categoria C2, C6, C7).	0,60% , dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono , fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.	0,10%
4	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. " beni merce ").	0,10%
5	Terreni agricoli , non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti.	0,86%
6	<ul style="list-style-type: none"> - Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, c. 3, del citato decreto legislativo, indipendentemente dalla loro ubicazione; - Terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. 	6
7	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", industriali e/o commerciali. Il gettito dell'IMU derivante dall'aliquota standard dello 0,76% è riservato allo Stato.	1,06%
8	Tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti (es. aree fabbricabili , categorie catastali B, D/5, A/1-A/8-A/9 non abitazione principale e C non pertinenza, ecc)	1,06%
9	Unità immobiliari , fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale , a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione	1,06%, con riduzione del 50% della base imponibile

	principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il presente beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.	
10	Unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.	Esenti
11	Casa familiare (come abitazione principale) assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.	Esente
12	Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.	Esenti
13	Unità appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa desinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica.	Esenti
14	Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale.	Esenti
15	Un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, c. 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.	Esente
16	Fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9; fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. n.601/1973; fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i) del c. 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lett. i).	Esenti
17	Fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.	1,06%, con riduzione del 50% della base imponibile
18	Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.	1,06%, con riduzione del 50% della base imponibile
19	Abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. n. 431/1998.	1,06%, l'imposta è ridotta al 75%

Sintetizzabili come segue:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
0,60%	Abitazione principale di lusso
0,10%	Fabbricati rurali strumentali
0,10%	"beni merce"
0,86%	Terreni agricoli

1,06%	Fabbricati gruppo "D"
1,06%	Altri immobili e aree fabbricabili

5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
6. Di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente.
7. Di dichiarare il presente atto, con la seguente votazione resa per alzata di mano
PRESENTI N. 11
VOTANTI N. 11
FAVOREVOLI N. 8
CONTRARI N. 3 (Consiglieri sigg. Sisti, Brusa e Negri)
ASTENUTI N. //
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire gli adempimenti conseguenti all'entrata in vigore del nuovo tributo.

COMUNE DI MARCIGNAGO

Provincia di Pavia

**Pareri sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale
N.6 DEL 15-05-2020**

(firmati digitalmente ai sensi dell'art. 40 comma 1 del D.lgs. 82/2005 (CAD))

AVENTE AD OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE "NUOVA" IMU - ANNO 2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO

Visto con parere Favorevole
ai sensi dell'art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000

Data: 15-05-2020

Il Responsabile del servizio
LUISA GALLINI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere Favorevole
ai sensi dell'art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000

Data: 15-05-2020

Il Responsabile del servizio
LUISA GALLINI

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 24 e 40 comma 1 del D.lgs. 82/2005 (CAD)

IL PRESIDENTE
ROBERTO PAPETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Fabio Todaro